

COMUNE DI SUVERETO

Provincia di Livorno

Area Assetto Territorio e Ambiente

P.zza dei Giudici n. 3 - 57028 - SUVERETO (LI)

Protocollo come da PEC

Suvereto, lì 24.06.2024

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Invio a mezzo PEC : va@pec.mite.gov.it

Oggetto : **[ID: 11305] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000028 - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Campiglia" di potenza di picco pari a 67 MWp e 63,5 MW in immissione nel comune di Campiglia Marittima (LI) ed opere connesse alla RTN nel Comune di Suvereto (LI).**

Procedimento di VIA/PNIEC - Proponente: Iren Green Generation Tech S.r.l. - Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione.

PARERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SUVERETO

PREMESSO che la Società **Green Generation Tech S.r.l.** ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota PEC acquisita al prot. n. 64061/MASE del 04.04.2024, perfezionata con nota prot. n. 85508/MASE del 09.05.2024, istanza per l'avvio del procedimento inerente al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Campiglia" di potenza di picco pari a 67 MWp e 63,5 MW in immissione, sito nel territorio comunale di Campiglia Marittima (LI) ed opere connesse alla RTN nel comune di Suvereto (LI), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., integrata con il format di supporto screening della valutazione di incidenza ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 152/2006 e con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

VISTA la nota PEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. 96774 del 27.05.2024 pervenuta al protocollo generale di questo Comune al n. 4533 del 27.05.2024, con la quale veniva comunicato :

- Che il procedimento amministrativo del progetto in oggetto è da ritenersi formalmente avviato ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Che il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, denominata: *"impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW"*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"*;

- Che il progetto ricade nelle aree indicate al p.to 1 alla lettera c-ter ed alla lettera c-quater, dell'art.20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 recante “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”.
- Che per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- Che ai sensi dell'art. 24, commi 1- 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, e l'Avviso al pubblico, sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente link : <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10791/16097>.
- Che ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del D.L. 152/2021, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare al MATE le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo;

VISTO il progetto presentato dal proponente scaricato dall'apposito link composto da vari elaborati;

APPRESO che il progetto interesserà i territori comunali di Campiglia Marittima (LI) e Suvereto (LI) e prevede la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico denominato “Campiglia” di potenza nominale complessiva pari a 67 MWp. In particolare, l'impianto fotovoltaico “Campiglia” sarà composto da n. 6 campi (individuati con lettere A/B/C/D/E/F), mentre per il collegamento alla Rete di Trasmissione elettrica Nazionale sarà realizzata una nuova Sottostazione Elettrica di Utenza 132/30 kV da connettere ad una nuova Stazione di Elettrica di Rete denominata “Cornia”, nel territorio del comune di Suvereto (LI). A tal fine il progetto includerà la realizzazione delle seguenti opere di connessione:

- Tre cavi interrati di interconnessione tra i campi B e C, C e D, D ed E di collegamento in entra esci con le rispettive cabine elettriche di connessione;
- SSE Utente 132/30 kV, da realizzarsi in comune di Suvereto in adiacenza alla strada comunale Località San Giovanni ed in prossimità della SE RTN “Cornia” di futura realizzazione;
- Tre cavi interrati in media tensione a 30 kV (di seguito Cavidotti esterno MT), di collegamento tra le tre Cabine Elettriche di Campo MT/BT (dai campi A, E, F) con la SSE Utente;
- Linea elettrica interrata AT a 132 kV per il collegamento tra la SSE Utente e la SE RTN Cornia.

VISTA la Legge 241/90;

VISTI gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267,T.U.E.L.;

Il sottoscritto Geom. Antonino Micalizzi, in qualità di Responsabile dell'Area Assetto Territorio e Ambiente del Comune di Suvereto, redige il seguente parere di competenza del Comune in merito al procedimento di cui in oggetto.

1 RICHIAMATA LA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO:

- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;
- Visto il D.Lgs 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- Visto Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e l'art.26 della L.R.T. 24 febbraio

2005 n.39 "Disposizioni in materia di energia", in merito ai criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative;

- Visto il Decreto legislativo n 199/2021, con particolare riferimento al comma 8 dell'art 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), che testualmente recita :

“...omissis...

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro

dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

...omissis...”

- Visto il DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 ad oggetto “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 112 del 15.05.2024, in particolare l'art. 5, che testualmente recita :

“Art. 5 - Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8.

Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio

2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

1.1 CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA STATALE :

- Il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, al comma 7 dell’art. 12 introduce il principio per cui “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.
Lo stesso comma 7 dell’art. 12 introduce anche alcuni principi localizzativi per tali impianti, stabilendo che “nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;
- Il suddetto decreto legislativo 387/2003 stabilisce al comma 3, dell’art. 12, che la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e le infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione unica, che costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- Le linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, previste dall’articolo 12, comma 10, del d. lgs. n. 387/2003, sono state emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010;
- L’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel stabilire che l’autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alternativa è regolata secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003, dalle linee guida nazionali e dalle relative disposizioni delle Regioni e Province autonome, ha operato il recepimento delle stesse linee guida nel corpo legislativo, determinando una vera e propria elevazione delle linee guida al rango di principi fondamentali della materia;
- Le linee guida, al paragrafo 1.2 stabiliscono che soltanto le Regioni o le Province Autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità del paragrafo 17 (Aree non idonee) di dette linee guida;
- Le Linee Guida nazionali, nel fissare i criteri finalizzati alla ubicazione degli impianti in oggetto, al punto 15.3, fanno salve le previsioni dei Piani paesaggistici e delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004;
- Il comma 8 dell’art. 20 del Decreto legislativo n 199/2021 e s.m.i.
- Il Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 112 del 15.05.2024, con particolare riferimento all’art. 5, introduce delle modifiche all’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, nello specifico dispone limitazioni alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra vietandoli nelle aree agricole con alcune eccezioni;

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATORIO REGIONALE E PROVINCIALE:

- Vista la L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia";

- Vista la L.R.T. 12 febbraio 2010 n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- Vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio";
- Vista la L.R.T. 21 marzo 2011 n. 11”Disposizioni in materia di installazioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”;
- Con la legge regionale 11/2011 sono state individuate limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra (in particolare nelle aree agricole o di valore storico-paesaggistico) ovvero le "**aree non idonee**" all'installazione e le distanze minime dagli altri impianti fotovoltaici salvo alcune eccezioni inserite nell'Allegato A della stessa legge regionale;
- Visto il Piano Ambientale Energetico 2015 – con l'Allegato 3 alla Scheda A.3 ha confermato tale quadro normativo, individuando le “aree non idonee”.
- Visto il Piano per l'Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 72 del 24.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno (PTCP) approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 231 dell'11.12.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista l'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, adottata con Deliberazione Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58;

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE COMUNALE:

- con deliberazione C.C. n. 19 del 03.04.2007 è stato approvato il Piano Strutturale d'Area;
- con delibera C.C. n°25 del 14.06.2011 è stato approvato il Regolamento Urbanistico (RU);
- con delibera C.C. n° 44 del 28.04.2016 che è stata approvata una variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico inerente le Terme di Suvereto;
- con delibera C.C. n. 61 del 29.12.2022 è stato adottato il Piano Operativo
- con delibera C.C. n. 71 del 16.12.2019 promuoveva l'avvio dei procedimenti urbanistico,
- il Comune di San Vincenzo (Capofila) con delibera C.C. n. 96 del 21.12.2023 ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) unitamente ai Comuni di Suvereto (adottato con delibera C.C. 56 del 20.12.2023) e Sassetta;

Di seguito si riportano, con apposita sottolineatura, gli estratti più salienti degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale comunale (paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), che disciplinano la parte del territorio del Comune di Suvereto interessato dalle seguenti opere di connessione all'impianto fotovoltaico :

- Cavidotti interrati in media tensione a 30 Kv dal confine di Campiglia M.ma (cavi provenienti dalle cabine elettriche di campo D-E-F in MT/BT) sino alla SSE Utente,
- Linea elettrica interrata AT a 132 Kv di collegamento tra SSE Utente e la SE RTN Cornia,
- Linea elettrica in cavidotto interrato di connessione all'area SE Terna.

3.1 PIANO STRUTTURALE D'AREA VIGENTE

L'area interessata, nel Comune di Suvereto, dalla realizzazione di una parte delle opere di connessione all'impianto fotovoltaico in questione, è classificata dal Piano Strutturale d'Area vigente come parte del Sistema del Territorio Aperto, Subsistema “Colline di Campiglia M.ma e Suvereto”. Tale subsistema rientra all'interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare 1 (UTOE 1).

Al riguardo si richiama appresso un estratto delle specifiche norme dell'UTOE 1 allegato alle N.T.A. del Piano Strutturale d'Area vigente :

“utoe 1 - Colline di Suvereto

1. Inquadramento e obiettivi generali

L'unità territoriale organica elementare delle colline di Suvereto si estende per circa 6.000 ha. Comprende l'intero territorio comunale di Suvereto, escluse le aree del parco naturale interprovinciale di Montioni. Questa Utoe è composta,

infatti, dalla somma delle aree gravitazionali di Suvereto e San Lorenzo (utilizzate a proposito della verifica degli standard urbanistici), meno l'ambito del parco. Da una parte è caratterizzata dalla valle del Cornia, dall'altra dai rilievi collinari a nord dell'abitato principale. Mentre la pianura del Cornia ha prevalentemente funzioni produttive agricole e artigianali, l'ambito collinare si qualifica maggiormente come territorio rurale di interesse paesaggistico e ambientale che accoglie anche la maggior parte degli insediamenti.

Le principali infrastrutture viarie sono la strada regionale n. 398, "Cardo" della Val di Cornia (essa collega Piombino a Venturina, a Suvereto), la strada provinciale n. 18 dei Quattro Comuni, che collega tra loro gli abitati di Suvereto, Belvedere e Prata, e la strada provinciale n. 22 che si suddivide in due rami, strada provinciale dei Forni e strada provinciale di Carbonifera e che collegano, rispettivamente, l'abitato di Suvereto con quello dei Forni e di San Lorenzo.

Complessivamente si tratta di un territorio di altissima qualità, caratterizzato da un peculiare equilibrio fra attività antropiche e funzioni naturali, dove la presenza dell'uomo e la sua attività di mantenimento del territorio assumono particolare rilievo.

Il piano intende dunque rafforzare da un lato le attività agricole e il turismo a esse connesso, dall'altro lato consolidare le funzioni residenziali e le attività produttive a stretto servizio della residenza.

Obiettivi specifici per le singole parti dell'Utoe

...omisis...

b) Sistema del territorio rurale e aperto Subsistemi delle colline di Campiglia e Suvereto, della pianura alluvionale del fiume Cornia e delle colline di Riotorto e Montioni :

Il territorio rurale e aperto è composto dal subsistema delle colline di Campiglia e Suvereto, dal subsistema della pianura alluvionale del fiume Cornia e dal subsistema delle colline di Riotorto e Montioni. Nei suoi riguardi, il piano strutturale fa proprio i temi prioritari individuati nel documento d'avvio:

- conservazione e qualificazione del territorio rurale

- difesa e promozione dello sviluppo delle attività agricole e zootecniche

Da questi temi discendono gli obiettivi generali da perseguire:

- tutelare le risorse culturali e ambientali con un particolare riguardo a quelle minori, cui è legata la memoria e l'identità delle popolazioni

- governare il cambiamento del paesaggio agrario in coerenza con la storia e la struttura del territorio, intesa come maglia territoriale cui agganciare il disegno del nuovo paesaggio

- recuperare le parti compromesse e contrastare i fenomeni di degradazione del territorio e dell'ambiente, considerando ogni intervento sul territorio come occasione di riqualificazione ambientale

- garantire il soddisfacimento delle necessità delle aziende agricole e delle attività connesse, compatibilmente con le risorse, in particolar modo quelle paesaggistiche e quelle idriche

- tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici, pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole

- sostenere tutte le attività agricole e agrituristiche presenti nel territorio rurale in funzione della loro valenza di presidio ambientale

Rispetto alle risorse specifiche del territorio individuato dalla presente Utoe, il

regolamento urbanistico deve:

- tutelare gli elementi specifici del paesaggio quali i percorsi storici e i filari, particolarmente e tassativamente ove di cipressi:

- disincentivare o limitare le attività idroesigenti nella piana agricola caratterizzata dai noti fenomeni di subsidenza

- salvaguardare il reticolo idrografico superficiale e dei fossi minori

- favorire il consolidamento, il mantenimento e l'incentivazione delle aziende agricole presenti

- promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dell'asta fluviale del Cornia e delle aree contermini attraverso la realizzazione di un parco fluviale

- sostenere lo sviluppo dell'attività di viticoltura e olivicoltura nelle aree che presentano una forte vocazione e lo sviluppo dell'attività gastronomica rurale, in rapporto alla produzione dei prodotti agricoli locali.

- garantire la tutela della risorsa idro-termale specie in presenza di nuove concessioni demaniali."

3.2 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE ADOTTATO

L'area interessata, nel Comune di Suvereto, dalla realizzazione di una parte delle opere di connessione all'impianto fotovoltaico in questione, è classificata dal Piano Strutturale Intercomunale adottato come parte del Sistema della Pianura 1, comprendente il Sottosistema delle pendici coltivate 1.3. Tale Sottosistema rientra all'interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare 4 (UTOE 4).

Al riguardo si richiama appresso un estratto delle specifiche norme dell'UTOE 1 allegate alle N.T.A. del Piano Strutturale Intercomunale adottato :

"Art.39. UTOE- Individuazione e articolazione

...omisis...

4. La Disciplina delle UTOE, definita nei doc.DIS04 - PSI – Allega An° alla Disciplina di Piano – Disciplina delle UTOE e dimensionamento, specifica obiettivi ed indirizzi relativi al territorio rurale, al territorio urbanizzato ed al sistema della mobilità e definisce, altresì, il dimensionamento e la dotazione di spazi pubblici del sistema insediativo.

5. Le sette UTOE come sopra definite sono le seguenti:

...omissis...

- UTOE 4 La valle del Cornia

L'UTOE ricade all'interno del Sistema della Pianura (1), comprende il Sottosistema delle pendici coltivate (1.3) e il Sottosistema della Valle del Cornia (1.4), le porzioni di territorio urbanizzato riferite a Forni e San Lorenzo.

L'UTOE occupa il settore centrale del territorio intercomunale. Rappresenta la porzione di territorio di valle dove scorre il fiume Cornia circondata dalle aree collinari delle pendici di Suvereto verso nord-ovest e a sud-est quelle di Montioni. L'intera porzione è caratterizzata dal legame con il corso d'acqua il quale ha determinato una trasformazione territoriale significativa.

Il fiume che divide l'UTOE in due parti, separa anche le aree urbane di Forni e San Lorenzo.

Da un punto di vista morfologico, l'UTOE presenta caratteristiche prevalentemente pianeggianti, con grandi appezzamenti di seminativi, spingendosi verso una maglia più fitta lungo le pendici collinari che vede la presenza di uliveti, frutteti e vigneti che delineano una molteplicità di ricchezze paesaggistiche e ambientali.

“Art.40. UTOE- Strategie e disciplina

1. Il P.S.I. persegue l'obiettivo generale del consolidamento e del rafforzamento dell'identità storica ed identitaria dei centri capoluogo collinari e delle loro relazioni funzionali con i sistemi insediativi della pianura costiera, preservando i valori estetico-percettivi delle visuali da e verso gli elementi fondanti di carattere territoriale.

2. Le strategie definite per le singole UTOE sono fondate sui seguenti elementi:

- sull'insieme delle conoscenze, delle caratteristiche e delle peculiarità del territorio intercomunale come rappresentate negli elaborati di Quadro Conoscitivo del P.S.I., dai quadri conoscitivi del PIT-PPR, dal PTC della Provincia di Livorno, dei previgenti strumenti urbanistici comunali;

- sulla coerenza con lo Statuto del Territorio del P.S.I. come disciplinato al Titolo II e rappresentato nelle Tav. ST01, ST02, ST03, ST04, ST05, ST06, ST07;

- sugli esiti degli studi geologici ed idraulici di supporto al P.S.I.

- sulle conclusioni delle valutazioni ambientali e di incidenza e sulle conseguenti indicazioni per la mitigazione degli effetti ambientali delle previsioni del P.S.I., elaborate nei documenti di VAS e di VINCA.

- sul perseguimento degli obiettivi di carattere intercomunale, enunciati nell'Avvio del Procedimento.

3. Nella Tav.S01 - PSI – Le Unità Territoriali Organiche Elementari, il P.S.I. individua gli elementi caratterizzanti che nel loro insieme costituiscono la strategia generale indicata al comma 1. I PO, tramite specifici approfondimenti analitici e conoscitivi, potranno dettagliare apposite discipline.

4. La Disciplina relativa alle singole UTOE ed alle SUB-UTOE è definita negli Allegati alla presente Disciplina DIS04 – Allegato An° – La Disciplina delle UTOE e dimensionamento. L'Allegato DIS04 - An° costituisce disciplina cogente per le UTOE.”

Si richiama altresì di seguito un estratto dell'Allegato “Doc. DIS04 – All A0” alla Disciplina di Piano del Piano Strutturale Intercomunale adottato, con riferimento all'UTOE 4 :

Disciplina delle UTOE e dimensionamento

1. Articolazione della disciplina delle UTOE

Il Piano Strutturale Intercomunale di San Vincenzo, Sasseta e Suvereto individua se e U.T.O.E. quali ambiti di programmazione per il perseguimento della strategia integrata dello sviluppo sostenibile, per la determinazione delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni, per la distribuzione dei servizi e delle dotazioni estese al territorio intercomunale.

Le UTOE definiscono gli elementi caratterizzanti che nel loro insieme costituiscono la strategia generale e i PO, tramite specifici approfondimenti analitici e conoscitivi, potranno dettagliare apposite discipline e fanno riferimento ai Sottosistemi di cui all'art.22 della Disciplina del PSI e ai territori comunali.

Le sette UTOE e le relative Sub-UTOE sono le seguenti:

• UTOE 1 San Vincenzo

• UTOE 2 Piana del Litorale

SUB-UTOE 2.1 - Rimigliano

• UTOE 3 Agricola collinare

SUB-UTOE 3.1 – San Carlo

• UTOE 4 La valle del Cornia

• UTOE 5 Il Parco di Montioni

• UTOE 6 Le Colline di Suvereto

SUB-UTOE 6.1 – Monte Peloso

• UTOE 7 Sassetta

In accordo all'art. 40 della Disciplina del PSI le strategie definite per le singole UTOE sono fondate sui seguenti elementi:

• sull'insieme delle conoscenze, delle caratteristiche e delle peculiarità del territorio intercomunale come rappresentate negli elaborati di Quadro Conoscitivo del P.S.I., dai quadri conoscitivi del PITPPR, dal PTC della Provincia di Livorno, dei previgenti strumenti urbanistici comunali;

• sulla coerenza con lo Statuto del Territorio del P.S.I. come disciplinato al Titolo II e rappresentato nelle Tav. ST01, ST02, ST03, ST04, ST05, ST06, ST07;

• sugli esiti degli studi geologici ed idraulici di supporto al P.S.I.;

• sulle conclusioni delle valutazioni ambientali e di incidenza e sulle conseguenti indicazioni per la mitigazione degli effetti ambientali delle previsioni del P.S.I., elaborate nei documenti di VAS e di VINCA;

• sul perseguimento degli obiettivi di carattere intercomunale, enunciati nell'Avvio del Procedimento.

Il presente documento, assieme ai fascicoli delle singole UTOE che compongono il doc.DIS04 – PSI – Allega An° alla Disciplina di Piano – La Disciplina delle UTOE e dimensionamento, definiscono la Disciplina delle UTOE attraverso specifici obiettivi ed indirizzi relativi al territorio rurale, al territorio urbanizzato ed al sistema della mobilità e definiscono, altresì, il dimensionamento e la dotazione di spazi pubblici del sistema insediativo. Nello specifico:

➤ Il presente documento definisce la disciplina generale valida per tutto il territorio intercomunale in merito al territorio rurale e agli insediamenti presenti nello stesso quali nuclei rurali (ai sensi dell'art. 65 L.R. 2014) e le aree ai sensi dell'art. 64 comma 1 le era d) L.R. 65/2014 dei quali fanno parte:

- Le aree specialistiche composte da insediamenti produttivi, insediamenti turistico-ricettivi e insediamenti di interesse generale e territoriale;

- I tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista composti da campagna abitata e campagna urbanizzata.

Inoltre definisce il dimensionamento complessivo di ogni territorio comunale.

➤ I fascicoli delle singole UTOE definiscono la disciplina specifica per ogni UTOE e Sub-UTOE in merito al territorio rurale e all'ambito urbano secondo le quattro invarianti statutarie del PSI (struttura idrogeomorfologica, struttura ecosistemica, struttura insediativa e struttura agroforestale), oltre a definire il dimensionamento specifico per ogni UTOE.

I fascicoli sono così suddivisi:

- Descrizione UTOE: fornisce una descrizione sintetica dell'UTOE e della sua composizione;

- Composizione delle Sub-UTOE: fornisce una descrizione delle singole sub-utoe quando presenti;

- Sistemi e Sottosistemi territoriali: individua l'UTOE rispetto ai sistemi e sottosistemi territoriali che compongono lo statuto del PSI;

- Struttura idrogeomorfologica: individua gli obiettivi e indicazioni da declinare nei successivi atti di governo, in merito alla struttura idrogeomorfologica individuata dal PSI in coerenza con l'Invariante I del PIT-PPR;

- Struttura ecosistemica: individua gli obiettivi e indicazioni da declinare nei successivi atti di governo, in merito alla struttura ecosistemica individuata dal PSI in coerenza con l'Invariante II del PIT-PPR;

- Struttura insediativa: individua gli obiettivi e indicazioni da declinare nei successivi atti di governo, in merito alla struttura insediativa individuata dal PSI in coerenza con l'Invariante III del PIT-PPR;

- Struttura agroforestale: individua gli obiettivi e indicazioni da declinare nei successivi atti di governo, in merito alla struttura agroforestale individuata dal PSI in coerenza con l'Invariante IV del PIT-PPR;

Dimensionamento: definisce il dimensionamento per ogni UTOE ripartendo il dimensionamento complessivo del territorio comunale di riferimento.

2. Obiettivi e Indirizzi generali del PSI per i PO riferiti al territorio rurale

1. I seguenti obiettivi e indirizzi generali sono riferiti all'intero territorio rurale e valgono per tutto il territorio intercomunale.

2. Sono obiettivi del PSI per i PO riferiti all'intero territorio rurale:

➤ la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica delle visuali e dei percorsi panoramici, mediante la conservazione dei rapporti visivi e dei coni di visuale, per la fruibilità del panorama e con la rimozione o mitigazione dei fattori di degrado visivo;

➤ l'incentivazione alla permanenza della struttura agraria tradizionale quale elemento qualificante dal punto di vista funzionale e percettivo;

➤ promozione e valorizzazione dell'agricoltura tradizionale come presidio paesaggistico, mediante la promozione delle piccole produzioni di qualità, delle attività connesse e integrative della conduzione dei fondi;

➤ la salvaguardia e la qualificazione delle aree rurali, delle aree boscate e dei corsi d'acqua che possono svolgere funzioni di collegamento ecologico tra la collina e il fondovalle;

➤ favorire, nell'ambito delle aree prossime ai centri abitati ed ai maggiori aggregati che si distinguono per i processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana, con commistione di funzioni e forte frammentazione fondiaria, una specifica disciplina di riqualificazione ambientale, finalizzata al recupero delle permanenze del

paesaggio agrario tradizionale, al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;

➤ la valorizzazione dell'agricoltura eseguita con tecniche da agricoltura Integrata, Biologica, integrandola con tutti gli ambiti dell'economia locale, attraverso una pianificazione integrata;

➤ evitare i processi di frammentazione fondiaria favorendo la coesione e la partecipazione degli attori della filiera agricola preservando l'ambito territoriale mediante uso di tecniche agronomiche condivise, servizi e strutture centralizzati ubicati preferibilmente nelle aree edificate urbane;

➤ la valorizzazione e promozione della fruizione turistico ambientale del sistema collinare;

➤ la tutela e la valorizzazione della rete di viabilità minore, il suo corredo arboreo, le siepi e i manufatti di valenza storico-testimoniale;

➤ disciplinare l'uso e la trasformazione del patrimonio edilizio rurale al fine di recuperare i complessi in abbandono, tuttavia, evitando un eccessivo carico urbanistico nel territorio rurale. Il PO dovrà specificare nel dettaglio la disciplina dei frazionamenti in territorio rurale nel rispetto degli impatti che questi comportano sulle risorse ambientali e sul paesaggio;

➤ Valorizzazione delle attività enologiche, olivicole e cerealicole come fattori di crescita economica ed elementi identitari e culturali;

➤ promozione del parco agrario e valorizzazione delle attività agricole, in maniera inscindibile dallo sviluppo sostenibile del territorio;

➤ attento uso della risorsa idrica, eliminazione degli sprechi ed introduzione di sistemi per il recupero dell'acqua nell'ambito dell'attività agricola e nelle trasformazioni del patrimonio edilizio.

3. Sono indirizzi del PSI per i PO riferiti all'intero territorio rurale:

➤ disciplinare gli interventi nelle zone agricole sulla base dell'articolazione del territorio in Sistemi e Sottosistemi Territoriali di cui all'art.22 della Disciplina di PSI e dei morfotipi rurali di cui all'art.15 Disciplina di PSI;

➤ promuovere politiche mirate al presidio residenziale con modalità adeguate al contesto e nel caso di interventi di recuperi volumetrici escludere tipologie riferibili a lottizzazione urbane;

➤ individuare per i fabbricati posti nel territorio rurale, le specifiche aree di pertinenza, alle quale occorre riferirsi, dimensionate in proporzione alle reali necessità, al fine di prevedere il mantenimento di adeguati spazi opportunamente correlati con il fabbricato, cercando di evitare il più possibile consumo di territorio rurale;

➤ incentivare il potenziamento delle strutture per l'ospitalità extra-alberghiere e perseguire la definizione di una rete di ospitalità diffusa, mediante la differenziazione dell'offerta ricettiva per tipologia e categoria di esercizio;

➤ disciplinare gli ambiti periurbani in modo da favorire l'agricoltura sociale integrata con la residenza urbana e rurale;

➤ individuare e disciplinare gli ambiti che non possiedono funzioni agricole in modo da determinare una forte integrazione con il contesto rurale;

➤ incentivare l'integrazione paesaggistico ambientale dei vigneti attraverso la definizione di buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione del paesaggio, nel rispetto delle regole tradizionali della composizione e conduzione dei fondi agricoli (ad esempio piantumazioni di siepi, alberi camporili ecc.) anche nell'ottica di contribuire al mantenimento e valorizzazione della rete ecologica;

➤ favorire pratiche agricole innovative e sostenibili, nel rispetto dei caratteri specifici del contesto ambientale;

➤ aumentare il valore aggiunto dell'attività agricola incentivando l'uso sostenibile delle energie rinnovabili sia per l'autoconsumo che per l'attività aziendale;

➤ favorire gli interventi prevalentemente rivolti alla bioingegneria, finalizzati al riassetto idrogeologico ed al consolidamento dei versanti al ripristino dei canali di drenaggio delle acque, alla conservazione e alla manutenzione delle sistemazioni idraulico;

➤ favorire la realizzazione di itinerari culturali, escursionistici, naturalistici.

3.3 REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE

L'area interessata, nel Comune di Suvereto, dalla realizzazione di una parte delle opere di connessione all'impianto fotovoltaico in questione, è classificata dal vigente Regolamento Urbanistico vigente :

- in parte come "Sottozona E1" (Area agricola produttiva) assimilabile alla zona omogenea "E" di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

- in parte come “Sottozona E2fl” (Area agricola di pertinenza fluviale) assimilabile alla zona omogenea “E” di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Inoltre tali aree comprendono le Aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

Tali aree sono disciplinate dal Capo II (Il territorio rurale e aperto) del Titolo III (dall'art. 76 all'art. 84) e dal Capo IV (regole per la tutela ambientale) del Titolo II (art. 57 – Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili) delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente.

Si riportano appresso estratti degli artt. 39, 57, 76, 77, 82 delle Norme tecniche di Attuazione Regolamento Urbanistico vigente :

a) art. 39 delle N.T.A. del R.U. il quale dispone :

“Ambito di applicazione

- Le regole di tutela ambientale e paesaggistica hanno la specifica finalità di qualificare la progettazione e realizzazione degli interventi previsti e ammessi dal R.U., pertanto le regole generali e comuni di protezione delle risorse e quelle specifiche per la progettazione edilizia in territorio rurale e aperto, contribuiscono alla qualità ambientale e paesaggistica degli interventi e sostanziano gli obiettivi di tutela del paesaggio toscano e dei valori che lo compongono e delle finalità della sua più efficace valorizzazione espressi dal PIT avente valore di piano paesaggistico regionale e danno operatività alle condizioni statutarie del piano strutturale, in modo da fornire sostenibilità ambientale e paesaggistica al R.U.

Le suddette regole danno operatività ai vincoli e alle condizioni d'uso delle risorse statuite dal Piano strutturale e si applicano ai beni paesaggistici definiti dalle norme nazionali in materia e al paesaggio inteso come risorsa del territorio, come stabilito dal PIT/PPR ai sensi della parte III, Titolo I del codice dei beni culturali e del paesaggio e del Titolo IV, capo I, della LR1/2005, nonché come definito dal Titolo III dello Statuto del Territorio/Strategia di Piano – Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.

Le citate regole sostanziano altresì gli obiettivi e le definizioni del paesaggio stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per il quale “Il paesaggio costituisce risorsa essenziale del territorio, secondo i principi della legislazione regionale (L.R. 1/2005) e, in quanto tale, è complessivamente salvaguardato dal P.T.C. come bene comune del patrimonio della collettività. Il paesaggio costituisce una primaria matrice di progettazione e valutazione della sostenibilità delle azioni di conservazione e di trasformazione prodotte o promosse dalle politiche territoriali”.

Dette regole considerano le specificità del paesaggio della Val di Cornia come individuate e tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, nel sistema di paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere.

Si considerano beni storici, naturalistici, culturali e paesaggistici quelli normati dal PIT/PPR e dal Piano strutturale di area, che il presente Regolamento urbanistico definisce :

- *Le aree agricole: E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme, E2/fl area di pertinenza fluviale, E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico ambientale assume specificità per rilevanza dei valori, E4 area boscata, E5 area umida e palustre;*

Al medesimo fine concorrono:

- *il rispetto delle specifiche caratteristiche dei diversi sottosistemi del territorio rurale e aperto, individuati dal Piano strutturale vigente e recepiti dal presente Regolamento urbanistico;*
- *il rispetto dei limiti alle trasformazioni che il presente regolamento urbanistico impone nella articolazione delle zone E del territorio rurale e aperto, al fine di contenere la riduzione delle risorse agroambientali, di ammettere lo sviluppo delle attività unicamente in coerenza col valore paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si espletano, in applicazione delle prescrizioni dettate dall'art. 22 e dall'art. 23 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesaggistico regionale nonché dall'art. 5 della sua specifica disciplina paesaggistica, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, ai fini della salvaguardia dei paesaggi della bonifica della Val di Cornia e del mosaico paesaggistico rurale dei versanti collinari di Campiglia e Suvereto;*
- *il rispetto delle indicazioni dettate per gli interventi di trasformazione dal presente Regolamento urbanistico, che perseguano la qualità dei paesaggi urbani e garantiscano la costituzione di luoghi di relazione, socialità e condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la cultura civica, come prescritto dall'art. 10 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesaggistico regionale e come dettato dal comma 4 dell'art. 7 dello statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;*
- *il rispetto delle regole che il Regolamento urbanistico dispone ai fini della tutela ambientale e paesaggistica per la realizzazione di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate, per garantire soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento nei contesti paesaggistici di tali insediamenti, con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del*

fabbisogno energetico ed idrico, all'incremento dell'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, come prescritto dall'art. 19 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale."

b) art. 57 delle N.T.A. del R.U., il quale dispone :

"Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili
...omissis...

Impianti fotovoltaici

La realizzazione di impianti fotovoltaici è sempre ammessa negli ambiti a specializzazione funzionale produttiva, portuale, artigianale, direzionale, commerciale, nonché negli ambiti destinati ad impianti tecnologici, preferibilmente integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici. La realizzazione di impianti fotovoltaici è inoltre obbligatoria nelle nuove costruzioni così come disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.

La realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio aperto è ammessa nel rispetto dei criteri generali e di quelli localizzativi e prestazionali riportati di seguito.

Gli impianti finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze delle aziende agricole, nonché gli impianti connessi e complementari, sono ammessi in tutte le sottozone agricole.

La realizzazione di impianti fotovoltaici non ricompresi nella categoria dell'autoconsumo, della produzione commisurata e di quella complementare delle aziende agricole, è ammessa esclusivamente:

- nelle sottozone agricole EI per impianti inferiori a 100 kWp;

- nelle sottozone agricole EI a ridotta capacità produttiva, caratterizzate da fenomeni di ingressione del cuneo salino, così come rappresentato nella tavola di Piano Strutturale, per impianti oltre 100 kWp, purché contigue agli ambiti produttivi ed industriali o intercluse/contigue alla viabilità statale o regionale ed alle infrastrutture ferroviarie;

- negli ambiti estrattivi dismessi in territorio aperto, indipendentemente dalla specifica sottozona di appartenenza.

Sia per gli impianti destinati all'autoconsumo, sia per quelli connessi e complementari alle attività agricole nonché per gli impianti non ricompresi in tali fattispecie, è dovuto il rispetto dei seguenti criteri localizzativi:

- esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- esclusione delle aree ANPIL, SIC e SIR e delle relative aree contigue, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente;

- esclusione delle aree coltivate a vigneto e uliveto;

- esclusione di aree per le quali sia necessario realizzare nuova viabilità permanente.

criteri generali

Per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri:

- sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;

- sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;

- sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;

- sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;

- sia prodotto uno studio idrologico-idraulico per interventi in aree sottoposte a tutela specifica e sia prevista la "trasparenza idraulica" per gli impianti fotovoltaici;

Nessun impianto per la produzione di energia elettrica può essere artificiosamente frazionato in modo tale da eludere surrettiziamente l'applicazione di normative più gravose per il proponente o aggirare specifici obblighi previsti in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Qualora il punto di connessione alla rete elettrica sia unico per più impianti caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale, l'impianto è da considerarsi nella sua interezza e per esso si applicano le procedure previste dalla soglia della potenza di picco corrispondente.

La realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quelli soggetti ad autorizzazione unica sia quelli soggetti a denuncia di inizio attività, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d'obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine:

- all'esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell'impianto;

- al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;

- alle garanzie di smantellamento dell'impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;

- alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d'interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell'intervento.

La convenzione o l'atto d'obbligo disciplina altresì l'istituzione di un fondo permanente di compensazione le cui entrate assumono natura di corrispettivo di diritto pubblico e non tributario. Tale fondo permanente di

perequazione sarà utilizzato dalla pubblica amministrazione, in tutto o in parte, per l'esecuzione di interventi a favore del territorio rurale, per opere di bonifica idrogeologica, per la manutenzione del reticolo scolante superficiale e della viabilità poderale di interesse pubblico.”

c) art. 76 delle N.T.A. del R.U., il quale dispone :

“Zone agricole: definizione e articolazione

Il RU definisce le zone agricole E, articolate in sottozone agricole En, in relazione all'articolazione del sistema del territorio rurale e aperto in sottosistemi e all'individuazione dei beni del territorio rurale e aperto quali invarianti strutturali del Piano strutturale vigente, disciplinate nelle Norme, Titolo III Capo I Sezioni I e III della Parte II – Statuto e nelle Norme relative alle Unità territoriali organiche elementari del medesimo Piano.

Le zone agricole sono componenti di caratterizzazione paesaggistica, come indicato dal PIT/PPR. In relazione ai valori storico culturali ed estetico percettivo indicati dal PIT/PPR per l'ambito di paesaggio 23 della Val di Cornia, si danno le seguenti corrispondenze:

- l'ambito rurale di valore paesaggistico, adiacente ai centri storici e agli aggregati, nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale, corrisponde alle sottozone E2, E3, E4.

Le regole dettate per le sottozone E perseguono:

- nelle sottozone ove prevalgono i valori paesaggistici e naturalistici, la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali e naturali del territorio. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività dell'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio e il mantenimento delle risorse essenziali del territorio: aria, terra, acqua. Ogni trasformazione deve garantire la permanenza degli indicatori sensibili all'ambiente, ai valori umani, al benessere collettivo, in grado di apprezzare la qualità ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate. Tali indicatori concorrono a determinare il grado di ammissibilità delle trasformazioni del paesaggio;

- nelle sottozone ove prevalgono le capacità produttive dei suoli, la tutela e la salvaguardia dei valori rurali. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività agricole esercitate dall'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio rurale. Qualunque utilizzazione del territorio rurale deve garantire la salvaguardia della biodiversità; le colture agrarie devono essere condotte nel rispetto dei cicli della natura, con particolare preferenza ai cicli biologici o biodinamici. Agli operatori agricoli spetta il compito prioritario di preservare la risorsa idropotabile sia attraverso nuove tecniche d'irrigazione sia attraverso ordinamenti colturali a bassa esigenza idrica.

Le suddette corrispondenze permettono di applicare gli obiettivi stabiliti dal comma 13 dell'art. 7 dello Statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per la salvaguardia del mosaico paesaggistico rurale.”

d) art. 77 delle N.T.A. del R.U., il quale dispone :

“Regole generali e comuni per la protezione delle risorse

Le risorse territoriali che costituiscono riferimento per la perimetrazione, per le conseguenti variazioni e per la definizione della disciplina degli assetti edilizi, urbanistici, infrastrutturali e della protezione ambientale e paesaggistica, sono morfologiche, idrogeologiche, vegetazionali, faunistiche, colturali, insediative, fondiarie, infrastrutturali.

Di seguito si elencano le norme di carattere generale e comuni a tutte le sottozone E, salvo se diversamente indicato nelle regole per le specifiche sottozone.

Tali norme devono essere rispettate in tutti i piani, programmi e progetti, generali e di settore, pubblici e privati, e costituiscono riferimento per le politiche di settore e di spesa di autorità, enti e soggetti competenti.

Ai fini della conservazione dei valori ambientali e degli assetti idrogeologici nelle zone agricole non è ammesso:

- ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente strumento;

- eliminare e asfaltare la viabilità poderale esistente con manto bituminoso tradizionale;

- diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante superficiale;

- eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le possibilità di ristagni ed impaludamenti;

Per quanto riguarda gli assetti colturali si stabiliscono le seguenti norme:

- sono indicati come prioritari il mantenimento e il ripristino di colture tradizionali, la cui fattibilità o meno deve essere motivata nei programmi di miglioramento agricolo ambientali;

- sono prescritti il mantenimento e il ripristino degli oliveti di valore testimoniale ed ambientale e delle prode storiche.

Le modifiche del suolo sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno, e comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità.

Ferme restando le norme nazionali e regionali, gli interventi di modifica del suolo, se necessari, devono limitarne l'erosione per evitare il trasporto solido di materiale e l'aumento della velocità di deflusso delle acque.

Gli interventi non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, e devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità di cui al Titolo II Capo III delle presenti Norme, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia di rischio idraulico.

e) art. 82 “ Regole specifiche per le sottozone delle N.T.A. del R.U., il quale dispone:

“E1 area agricola produttiva”

La sottozona E1 corrisponde ai subsistemi della pianura costiera e della pianura alluvionale individuati dal vigente Piano strutturale, è caratterizzata dalle trasformazioni del territorio dovute alle attività umane, ha esclusiva funzione agricola e vi sono ammesse attività agricole-produttive, connesse alla produzione agricola, integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse di sostegno all'agricoltura.

Vi si applicano per intero le regole generali e comuni contenute nelle presenti Norme.

Gli interventi devono esplicitare il rispetto delle invarianti strutturali prescritte dal piano strutturale vigente, che per la sottozona E1 sono:

- per la porzione coincidente con il subsistema della pianura costiera occidentale la prevalenza dei suoli antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, nel loro rapporto con limitate presenze di suoli idromorfi delle repressioni retrodunali. In particolare, l'elevata altitudine dei suoli antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, deve essere considerata per ordinamenti orticoli intensivi a pieno campo;
- per la porzione coincidente con il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l'unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell'intero territorio oggetto del presente piano, seppure intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi; nonché il reticolo idraulico identificato nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano strutturale vigente.

“E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale”

Le sottozone E2/fl comprendono le zone coltivate poste in prossimità ai principali corsi d'acqua. In tali aree l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori territoriali con particolare riferimento alla tutela idrogeologica, alla salvaguardia da fenomeni di esondazione, al mantenimento in efficienza del reticolo idraulico superficiale.

Le sottozone E2/fl comprendono:

- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;
- le aree golenali;
- le aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

Qualunque intervento in queste sottozone, deve prioritariamente individuare quale dei tre componenti è soggetto all'intervento medesimo, e dimostrarne il suo stato attuale, nonché il miglioramento apportato dall'intervento, o almeno la sua indifferenza, e l'impossibilità di siti alternativi per realizzare l'intervento, fra quelli ammessi nell'elenco che segue, in conformità a quanto disposto dal Piano strutturale vigente.

In applicazione dell'art. 57 delle Norme del Piano strutturale vigente, nelle sottozone E2/fl sono ammesse:

“OMISSIS”

- la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale;

“OMISSIS”

3.4 PIANO OPERATIVO ADOTTATO

L'area interessata, nel Comune di Suvereto, dalla realizzazione di una parte delle opere di connessione all'impianto fotovoltaico in questione, è classificata dal Piano Operativo adottato come zona omogenee “E” di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nello specifico:

- in parte come “Sottozona E1” (Area agricola produttiva).
- In parte come “sottozona E2fl” (area agricola di rispetto fluviale)

Tali aree sono disciplinate dalle disposizioni generali del territorio rurale di cui agli artt. dal 26 al 34 e dalle norme inerenti le fonti energetiche rinnovabili artt. dal 45 al 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo adottato.

Si riportano appresso estratto degli artt. 26, 27.1, 27.3, 45, 46, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Operativo adottato:

a) **TERRITORIO RURALE - art. 26 “ Disposizioni generali” :**

1. E' considerato territorio rurale ai sensi dell'art. 64 comma 1 della L.R. 65/2014, tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall'art. 224 della L.R. 65/2014.

2. Il P.O. disciplina gli interventi nel territorio rurale, sulla base dell'articolazione dei sistemi territoriali dei sottosistemi territoriali come individuati dal P.S., tenuto conto delle invarianti strutturali e della disciplina dello Statuto dei Luoghi, delle direttive del PIT regionale e delle prescrizioni del PTC della Provincia di Livorno.

3. Le aree a prevalente od esclusiva destinazione agricola come individuate dal P.S e dal precedente comma sono assimilate alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si applica la L.R. 65/2014 ed il DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. In queste zone sono perseguiti gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e delle presenti norme; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio di ogni sottozona, dovranno essere perseguite:

- Il mantenimento dei paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;

- assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;

- il consolidamento del ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;

- recupero dei paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale

- la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici.”

b) **Art.27.1 - E1 - area agricola produttiva**

1. La sottozona E1 corrisponde ai subsistemi della pianura costiera e della pianura alluvionale individuato dal vigente Piano strutturale, è caratterizzata dalle trasformazioni del territorio dovute alle attività umane, ha esclusiva funzione agricola e vi sono ammesse attività agricolo-produttive, connesse alla produzione agricola, integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse di sostegno all'agricoltura.

2. Gli interventi devono esplicitare il rispetto delle invarianti strutturali prescritte dal piano strutturale vigente, che per la sottozona E1 sono:

- per la porzione coincidente con il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l'unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell'intero territorio oggetto del presente piano, seppure intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi; nonché il reticolo idraulico identificato nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano strutturale vigente.

c) **Art.27.3 - E2fl - area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps**

1. Le sottozone E2fl comprendono le zone coltivate poste in prossimità ai principali corsi d'acqua. In tali aree l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori territoriali con particolare riferimento alla tutela idrogeologica, alla salvaguardia da fenomeni di esondazione, al mantenimento in efficienza del reticolo idraulico superficiale.

2. Le sottozone E2fl comprendono:

- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;

- le aree golenali;

- le aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

3. Qualunque intervento in queste sottozone, deve prioritariamente individuare quale dei tre componenti è soggetto all'intervento medesimo, e dimostrarne il suo stato attuale, nonché il miglioramento apportato dall'intervento, o almeno la sua indifferenza, e l'impossibilità di siti alternativi per realizzare l'intervento,

d) **Art. 45 Regole specifiche per le fonti energetiche rinnovabili** delle N.T.A. del P.O. adottato, il quale dispone:

“Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per l'autorizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.

2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.

3. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:
in base alla collocazione:

- fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
 - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
 - fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra;
- in base alle finalità produttive:
- per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte dell'energia che produce;
 - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
 - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

e) **Art. 46 Regole specifiche per le fonti energetiche rinnovabili** delle N.T.A. del P.O. adottato, il quale dispone:

“Impianti fotovoltaici e solari termici

In riferimento a quanto disposto dall'art. 34 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale, e salvo quanto diversamente specificato nelle regole per le zone e sottozone, e con esclusione degli immobili di valore, sono sempre ammessi, su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone A1 e nei borghi rurali, i seguenti impianti:

- impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
 - impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;
2. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dalla L.R. 11/2011 e illustrate nell'Allegato 3 della stessa legge e seguendo le prescrizioni dell'Elaborato 8b del PIT-PPR, relative alle aree con vincolo ex art. 142 comma 1 le era C del Codice.
3. L'impianti di produzione di energia elettrica mediante "centrali fotovoltaiche", non sono ammessi su tutto il territorio comunale.
4. Nelle aree produttive la realizzazione di impianti fotovoltaici è prevista in via prioritaria sulle coperture dei fabbricati. Qualora le caratteristiche statiche delle coperture, da certificare da apposita perizia, non permetta l'installazione di detti impianti, se ne ammette la realizzazione nelle aree di pertinenza dei fabbricati.”

4 ALTRE SPECIFICHE

Su tali aree non insiste il Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e L.R. 39/2000, mentre invece insiste per una modesta parte il vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 relativamente alle aree di rispetto dal fiume Cornia ;

5 VALUTAZIONE

- Le caratteristiche costruttive e l'ampiezza delle opere di connessione all'impianto fotovoltaico in questione, costituite da :
 - ✓ cavidotti interrati in media tensione a 30 Kv dal confine di Campiglia M.ma (cavi provenienti dalle cabine elettriche di campo D-E-F in MT/BT) sino alla SSE Utente,
 - ✓ realizzazione nuova SSE Utente (stazione di trasformazione MT/AT),
 - ✓ linea elettrica interrata AT a 132 Kv di collegamento tra SSE Utente e il punto di connessione alla SE RTN Cornia,
 - ✓ linea elettrica in cavidotto interrato di connessione all'area SE Terna,
- sono riconducibili ad una attività produttiva di tipo industriale, incompatibile con le destinazioni d'uso ammesse per la zona urbanistica E – sottozona E1 che rappresenta una “Area agricola produttiva” e sottozona E2fl che rappresenta una “Area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps” - precisando altresì che un impianto di tale tipologia è compatibile con la zona urbanistica D avente destinazione “produttiva e industriale” o con la zona

urbanistica F avente destinazione per “servizi di interesse comune e generale o impianti tecnologici”.

- La proposta delle opere di connessione, come sopra specificate, a servizio dell’impianto fotovoltaico in questione, si colloca all’interno di un’area agricola la quale è riconosciuta come “Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)” con D.P.R. del 25.11.1989 e come “Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)” con D.M. 18.11.2011. In applicazione della legge regionale 11/2011 e del Piano Ambientale Energetico 2015 (l’Allegato 3 alla Scheda A.3) tali aree sono state individuate come "*aree non idonee*" con limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra (in particolare nelle aree agricole o di valore storico-paesaggistico);
- Tenuto conto delle disposizioni normative degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica (piano Strutturale d’Area vigente, Piano strutturale Intercomunale adottato, Regolamento Urbanistico vigente e Piano Operativo adottato) richiamate in premessa, relative alle opere di connessione a servizio dell’impianto fotovoltaico di cui sopra, del fatto che l’area interessata dalle stesse è riconosciuta come “Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)” e come “Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)” e dalla presenza nei dintorni di vigneti, oliveti e colture intensive (tipo carciofo violetto, spinaci ed altro), si rileva che dette opere contrastano con l’art. 12, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 347/2012, dal punto di vista delle esigenze di sostegno del settore agricolo in merito alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
- E’ opportuno sottolineare le seguenti considerazioni :
 - ✓ Il tessuto economico di Suvereto, dopo la crisi industriale e occupazionale che negli ultimi 20 anni ha coinvolto il contesto della Val di Cornia, ha saputo reagire al depauperamento economico e sociale investendo nell’agricoltura e nelle produzioni di qualità, valorizzando la qualità paesaggistica e ambientale che è l’elemento attrattore su cui poggiano anche la ricettività e l’indotto dell’enogastronomia e il turismo, motivo per cui la pianificazione urbanistica comunale tutela e difende il territorio rurale.
 - ✓ Le attività poste in valutazione inciderebbero in modo fortemente negativo sulla qualità paesaggistica, andando a vanificare e distruggere il lavoro di tante aziende, danneggiando il turismo, le attività esistenti e impedendo lo sviluppo di altre, compromettendo la tenuta del sistema economico del borgo di Suvereto, inserito in circuiti nazionali di eccellenza, andando ad impattare sul rapporto virtuoso campagna-paesaggio-produzione di qualità-piccolo commercio-ristorazione-ricettività che permette ad un territorio piccolo e periferico di sopravvivere alle difficoltà e alla marginalità.
 - ✓ L’amministrazione comunale è contraria all'utilizzo di suolo agricolo per impianti di questo genere, ritenuti dannosi per il nostro territorio, che porterebbero a una trasformazione inaccettabile del paesaggio rurale oltre a ridurre la capacità produttiva alimentare del nostro paese e a danneggiare il settore agricolo.

6 ASPETTI AMBIENTALI:

a) componente Aria/Atmosfera :

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

Nella fase di realizzazione delle opere in progetto (allestimento area cantiere, movimento terra/scavi, ecc....) le principali emissioni in atmosfera saranno rappresentate da:

- Emissioni di inquinanti dovute alla combustione di gasolio dei motori diesel dei generatori elettrici, delle macchine di movimento terra e degli automezzi per il trasporto di personale, materiali ed apparecchiature. I principali inquinanti saranno costituiti da CO, CO₂, NO_x e polveri;

- Contributo indiretto del sollevamento polveri dovuto alle attività di movimento terra (scavi, rinterri, battitura piste viabilità interna al campo, movimentazione dei mezzi utilizzati) e, in fase di ripristino territoriale, dovuto alle attività di demolizione e smantellamento.

Nella fase di esercizio non è previsto l'originarsi di emissioni in atmosfera.

Si segnala che minime emissioni potrebbero generarsi dai mezzi di trasporto utilizzati dagli addetti per raggiungere il parco in fase di manutenzione.

Nella fase di dismissione, vista l'analogia di attività in progetto, si prevede la stessa tipologia di emissioni prodotte in fase di realizzazione.

VALUTAZIONE :

TENENDO CONTO DEGLI SPECIFICI FATTORI DI PERTURBAZIONE DESCRITTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI PER TALE COMPONENTE NELLA FASE DI ESERCIZIO, MENTRE EMERGONO IMPATTI LIEVI NELLE FASI DI CANTIERE E DISMISSIONE CHE COMUNQUE SONO LIMITATI NEL TEMPO.

b) componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

I principali fattori di perturbazione generati dalle attività in progetto durante la fase di cantiere che sono stati considerati al fine di valutare eventuali impatti diretti o indiretti sulla componente "Ambiente idrico" sono:

- emissioni in atmosfera e sollevamento polveri (impatto indiretto dovuto alle ricadute) che potrebbero determinare un'alterazione delle caratteristiche chimico – fisiche delle acque di eventuali corsi idrici superficiali presenti nei pressi delle aree di intervento,
- Modifiche al drenaggio superficiale e interferenza diretta con corsi d'acqua che potrebbero determinare un'alterazione del deflusso naturale delle acque in corrispondenza delle aree di progetto.

Le attività in progetto (sia in fase di cantiere che in fase di esercizio) non prevedono né il prelievo di acque superficiali/sotterranee, né lo scarico di acque reflue. L'approvvigionamento idrico per le necessità del cantiere sarà assicurato tramite fornitura a mezzo autobotte.

Solo in fase di esercizio, per la corretta manutenzione dell'impianto sarà necessario provvedere alla pulizia e lavaggio periodico dei pannelli. Tali operazioni saranno effettuate con mezzi meccanici di piccole dimensioni equipaggiati con una lancia in pressione e una cisterna di acqua demineralizzata. Considerati i modesti quantitativi, si prevede che tale attività non determinerà alcun tipo di impatto.

In fase di esercizio, inoltre, non ci sarà alcuna modifica al drenaggio superficiale (aggiuntiva rispetto a quanto realizzato in fase di cantiere) e il funzionamento dei campi fotovoltaici non produrrà emissioni in atmosfera di alcun agente inquinante. Tali fattori di perturbazione, pertanto, sono stati valutati come non applicabili nel progetto in esame e non determineranno alcun impatto.

I principali fattori di perturbazione generati dalle attività in progetto (fase di cantiere) che sono stati considerati al fine di valutare eventuali impatti diretti o indiretti sulla componente "Suolo e sottosuolo" sono:

- modifiche dell'uso e occupazione del suolo a seguito della realizzazione degli interventi;
- modifiche morfologiche che potrebbero determinare un'alterazione delle caratteristiche del suolo;
- emissioni in atmosfera e sollevamento polveri (impatto indiretto dovuto alle ricadute) che potrebbero determinare un'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo.

In fase di esercizio invece, le attività in progetto non prevedono modifiche dell'uso del suolo e/o modifiche morfologiche aggiuntive rispetto a quanto descritto per la fase di cantiere; il funzionamento dell'impianto fotovoltaico, inoltre, non prevede l'emissione in atmosfera di alcun

agente inquinante e pertanto tali fattori di perturbazione sono stati valutati come non applicabili e l'impatto risultante sarà nullo.

VALUTAZIONE :

TENENDO CONTO DEGLI SPECIFICI FATTORI DI PERTURBAZIONE DESCRITTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI PER TALE COMPONENTE NELLA FASE DI ESERCIZIO, MENTRE EMERGONO IMPATTI LIEVI NELLE FASI DI CANTIERE E DISMISSIONE CHE COMUNQUE SONO LIMITATI NEL TEMPO.

c) componente Flora, vegetazione, fauna habitat:

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

La zona di pianura in cui è previsto il progetto in esame comprende l'area che va dalla Stazione elettrica TERNA di Suvereto, in località Forni del medesimo comune, fino a all'area di progetto nel Comune di Piombino in cui sarà realizzato l'impianto fotovoltaico Franciana, attraversando buona parte della valle del Cornia.

Qui la vegetazione naturale è presente soltanto lungo alcuni corsi d'acqua, il resto è stata sostituita nel corso dei secoli dalle attività agricole e dai nuclei abitati. Il paesaggio è di tipo agrario e il contesto territoriale dell'area risulta dominato dalle coltivazioni a seminativo, con una scarsa presenza di elementi vegetali ridotti alle zone contigue ai principali corsi d'acqua.

Dalla consultazione delle carte relative alle aree naturali protette risulta che in un intorno di area vasta dal progetto non sono presenti criticità naturali tutelate.

I principali fattori di perturbazione generati dalle attività in progetto (fase di cantiere e fase di esercizio) che sono stati considerati al fine di valutare eventuali impatti diretti o indiretti sulla componente "vegetazione, flora, fauna e habitat" sono:

- Emissioni in atmosfera e sollevamento polveri,
- Emissioni di vibrazioni
- Emissioni di rumore,
- Occupazione/modifica dell'uso del suolo,
- Modifiche di assetto floristico/vegetazionale,
- Presenza fisica mezzi, impianti e strutture
- Illuminazione notturna;

VALUTAZIONE :

I FATTORI DI PERTURBAZIONE DI CUI SOPRA GENERANO IMPATTI AMBIENTALI TRASCURABILI E/O BASSI, INDICATIVI DI UNA LIEVE INTERFERENZA A MEDIO O LUNGO TERMINE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE REVERSIBILE E CON PRESENZA DI MISURE DI MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE.

TENENDO CONTO DEGLI SPECIFICI FATTORI DI PERTURBAZIONE DESCRITTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SI RILEVANO IMPATTI LIEVI PER TALE COMPONENTE NELLE FASI DI CANTIERE ED ESERCIZIO.

d) componente Paesaggio e beni culturali:

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

Per quanto riguarda gli impatti potenziali sul patrimonio culturale e paesaggistico, durante la fase di cantiere le principali interferenze saranno riconducibili alla presenza fisica di mezzi e macchine utilizzati per realizzare le attività in progetto, mentre in fase di esercizio alla presenza dei campi fotovoltaici (nel Comune di Suvereto Sottostazione Elettrica di Utenza (SSU) 132/30 kV, connessa a 132 kV alla Stazione Elettrica di Rete (SSE) di Terna Rete Italia Spa, denominata "Cornia").

In particolare, l'inserimento dei pannelli fotovoltaici (nel Comune di Suvereto la Sottostazione Elettrica di Utenza SSU 132/30 kV, connessa a 132 kV alla Stazione Elettrica di Rete SSE), rappresentano elementi di maggior visibilità nel contesto territoriale, potrebbero determinare un'alterazione potenziale della qualità del paesaggio in sistemi in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche.

I principali fattori di perturbazione generati dalle attività in progetto (fase di cantiere e fase di esercizio) che sono stati considerati al fine di valutare eventuali impatti diretti o indiretti sul "Paesaggio e sui Beni materiali: patrimonio culturale, archeologico e architettonico" sono connessi alla presenza fisica di mezzi, impianti e strutture e alla illuminazione notturna.

Si precisa che l'impatto sulla componente in esame è stato valutato in riferimento all'interferenza "visiva", per ciò, a riguardo degli altri fattori di perturbazione per la componente Paesaggio individuati (Modifiche morfologiche del suolo, Modifiche dell'uso e dell'occupazione del suolo e Modifiche dell'assetto floristico/vegetazionale), si ritiene che l'impatto generato sul Paesaggio sia da considerarsi NULLO data la natura e l'entità trascurabile o bassa degli impatti che i suddetti fattori di perturbazione hanno sulle componenti ambientali precedentemente analizzate.

Al termine della "vita utile" dell'impianto fotovoltaico, infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, si provvederà al ripristino complessivo dello stato d'origine dei luoghi; inoltre, tutti gli elementi impiantistici saranno rimossi e destinati a idonei centri di recupero e/o smaltimento.

VALUTAZIONE :

LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, AI FINI DEL PAESAGGIO E BENI CULTURALI FA RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA COMUNALI (PIANO STRUTTURALE D'AREA VIGENTE, PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE ADOTTATO, REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE, PIANO OPERATIVO ADOTTATO) ED A QUELLI SOVRAORDINATI (PIANO PER L'INDIRIZZO TERRITORIALE - PIT- CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO, PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO -PTCP). TALI STRUMENTI DEFINISCONO NEL DETTAGLIO GLI OBIETTIVI, LE STRATEGIE E LE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

NELLE PREMESSE SONO STATE RIPORTATI ALCUNI ESTRATTI NORMATIVI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E TERRITORIALI COMUNALI E SOVRAORDINATI CHE METTONO IN EVIDENZA SIGNIFICATIVI ASPETTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER TALE COMPONENTE. SI EVIDENZIA UN IMPATTO NELLA FASE DI CANTIERE DOVUTO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E NELLA FASE DI ESERCIZIO DOVUTO ALLA PRESENZA DELLE STAZIONI ELETTRICHE.

e) **componente Rumore e vibrazioni:**

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

I potenziali fattori di perturbazione generati dalle attività in progetto (fase di cantiere e fase di esercizio) che sono stati considerati al fine di valutare eventuali impatti diretti o indiretti sulla componente in esame (Rumore e vibrazioni) sono i seguenti:

- Emissione di rumore che potrebbe portare all'alterazione del clima acustico ,
- Emissione di vibrazioni che potrebbe portare all'alterazione del clima vibrazionale;

Le attività di cantiere produrranno un incremento della rumorosità nelle aree interessate dai lavori, tali emissioni sono comunque limitate alle ore diurne e dovute solo a determinate attività tra quelle previste. In particolare, le operazioni che possono essere causa di maggiore disturbo, e per le quali saranno previsti specifici accorgimenti di prevenzione e mitigazione sono:

- operazioni di scavo con macchine operatrici (pala meccanica cingolata, autocarro, ecc.);

- operazioni di riporto, con macchine che determinano sollecitazioni sul terreno (pala meccanica cingolata, rullo compressore, ecc) posa in opera del calcestruzzo/magrone (betoniera, pompa) trasporto e scarico materiali (automezzo, gru, ecc);

Le interazioni sull'ambiente che ne derivano saranno tuttavia modeste, in considerazione del fatto che la durata dei lavori è limitata nel tempo e che l'area del cantiere è comunque sufficientemente lontana da centri abitati. A scopo cautelativo è stata comunque implementato un modello di simulazione acustica (per approfondimenti si rimanda all'elaborato CoD.22.FV.BGR.00067_Studio di impatto acustico) per la verifica del rispetto dei limiti normativi.

Durante la fase di esercizio, invece, le principali sorgenti di emissione sonore per il parco fotovoltaico sono costituite dagli inverter e dai trasformatori. In particolare, nell'area dei campi fotovoltaici sono previsti n.6 power station con all'interno un inverter ed un trasformatore BT/MT.

Invece, in relazione alla Stazione Elettrica Utente la sorgente sonora principale è rappresentata da un trasformatore MT/AT.

VALUTAZIONE :

TENENDO CONTO DEGLI SPECIFICI FATTORI DI PERTURBAZIONE DESCRITTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI PER TALE COMPONENTE NELLA FASE DI ESERCIZIO, MENTRE SI RILEVANO LIEVI IMPATTI NELLA FASE DI CANTIERE CHE COMUNQUE SONO LIMITATI NEL TEMPO.

f) componente Materiali di scavo, rifiuti:

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

Durante la fase di costruzione dell'impianto fotovoltaico potranno essere generati rifiuti riconducibili alle seguenti categorie:

- rifiuti legati alle componenti dell'impianto stesso (plastica, metallo, componenti elettroniche);
- rifiuti solidi assimilabili agli urbani (lattine, cartoni, legno, ecc.);
- rifiuti speciali derivanti da scarti di lavorazione ed eventuali materiali di sfrido;
- eventuali acque reflue (civili, di lavaggio, meteoriche).

Inoltre, potranno essere generati residui e/o materiale di scarto derivante dalla realizzazione delle opere civili:

- fondazioni dei fabbricati della Stazione Elettrica Utente;
- fondazioni dei cabinati di campo;
- realizzazione della viabilità d'impianto (perimetrale e interna) per garantire il corretto passaggio degli automezzi per il trasporto al sito dei componenti e delle attrezzature;
- realizzazione dei cavidotti interrati interni ed esterni all'impianto;
- realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale e morfologica (ad es. minimi livellamenti, potatura alberi e siepi).

In relazione alle terre e rocce da scavo, come descritto nel paragrafo 8.3.4 dello Studio preliminare ambientale (Valutazione complessiva dei movimenti terra), si prevede di riutilizzare in sito il materiale di risulta degli scavi (se idoneo) per rinterri, riempimenti ed eventuali livellamenti e rimodellazioni, coerentemente con quanto disposto dal DPR 120/2017 e dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.

La quota parte di materiale bituminoso (es. materiale di scarifica della pavimentazione stradale) che, per esigenze progettuali e per caratteristiche, non potrà essere riutilizzata in sito verrà gestita in accordo alla normativa vigente (D.lgs. 152/06) garantendone il corretto recupero o smaltimento in idonei impianti.

Tutti i rifiuti prodotti saranno gestiti in regime di deposito temporaneo (D.Lgs. 152/06 – art. 183, comma 1, lettera bb) ed inviati presso impianti esterni autorizzati allo smaltimento e/o recupero.

Eventuali rifiuti pericolosi, al momento non previsti, saranno stoccati in sicurezza e trasportati verso le opportune strutture di smaltimento.

Durante la fase di esercizio, non è prevista produzione di rifiuti, fatta eccezione per quelli generati nelle operazioni di riparazione o manutenzione, che saranno regolarmente recuperati o smaltiti fuori sito, presso impianti terzi autorizzati.

In fase di dismissione, oltre a quanto contenuto nel capitolo Fase di realizzazione, si procederà allo smantellamento dei componenti d'impianto con conseguente produzione di materiale residuo.

I materiali prodotti in maggior quantità saranno prodotti dallo smantellamento delle strutture di sostegno (metallo, tipicamente leghe di alluminio) e dei moduli fotovoltaici (principalmente silicio drogato e metalli rari, vetro, alluminio, film polimerici).

In merito a quest'ultimi si segnala che attualmente circa il 90 – 95 % del peso del modulo è composto da materiali che possono essere riciclati attraverso operazioni di separazione e lavaggio, percentuale destinata a crescere in virtù dell'importante sviluppo tecnologico dell'industria del riciclo.

VALUTAZIONE :

TENENDO CONTO DEGLI SPECIFICI FATTORI DI PERTURBAZIONE DESCRITTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI PER TALE COMPONENTE, SALVO CHE PER LA FASE DI CANTIERE IN CUI SI EVIDENZIA UN IMPATTO DOVUTO ALLA REALIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

g) componente Salute pubblica:

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

Le possibili ricadute sulla componente "Salute Pubblica" sono state valutate con riferimento ai seguenti aspetti:

- disagi conseguenti alle emissioni di inquinanti in atmosfera e sollevamento di polveri che potrebbero determinare per la popolazione esposizione a NOx, CO e polveri;
- disagi dovuti alle emissioni di rumore e vibrazioni che potrebbero alterare il clima acustico e vibrazionale nell'intorno dell'area di progetto ed eventualmente arrecare disturbo alla popolazione potenzialmente esposta;
- disagi dovuti alle emissioni di radiazioni ionizzanti e non che potrebbero arrecare disturbo alla popolazione potenzialmente esposta.

Sulla base della valutazione degli impatti sulle diverse componenti ambientali esposte nello Studio di valutazione ambientale è stata effettuata l'analisi sui possibili impatti sulla componente "Salute Pubblica" generati durante le fasi di progetto considerate, in particolare la Fase Cantiere e Fase Esercizio.

VALUTAZIONE :

TENENDO CONTO DEGLI SPECIFICI FATTORI DI PERTURBAZIONE DESCRITTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI PER TALE COMPONENTE.

h) componente Socio Economica:

Dallo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto appresso :

I possibili impatti sul contesto socio-economico determinati dalle attività in progetto (fase di cantiere e fase di esercizio) possono ricondursi a interferenze (positive/negative) con le attività economiche e con le dinamiche antropiche determinate dai seguenti fattori di perturbazione:

- Aumento della presenza antropica determinata dalla presenza del personale addetto alla realizzazione del progetto,

- Presenza fisica di mezzi, impianti e strutture determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e, successivamente, dalle attività di ripristino territoriale;

VALUTAZIONE :

TENENDO CONTO DEGLI SPECIFICI FATTORI DI PERTURBAZIONE DESCRITTI NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI PER TALE COMPONENTE.

7 CONCLUSIONI

Contributo tecnico istruttorio conclusivo :

Sulla base dell'istruttoria con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed urbanistica (piano Strutturale d'Area vigente, Piano strutturale Intercomunale adottato, Regolamento Urbanistico vigente e Piano Operativo adottato), delle specifiche e delle valutazioni evidenziate in precedenza, a cui si rimanda, si esprime **parere sfavorevole**, sul progetto proposto da Iren Green Generation Tech S.r.l., che nel Comune di Suvereto consiste nella realizzazione di una parte delle opere di connessione all'impianto fotovoltaico in questione, costituite da :

- ✓ cavidotti interrati in media tensione a 30 Kv dal confine di Campiglia M.ma (cavi provenienti dalle cabine elettriche di campo D-E-F in MT/BT) sino alla SSE Utente,
- ✓ realizzazione nuova SSE Utente (stazione di trasformazione MT/AT),
- ✓ linea elettrica interrata AT a 132 Kv di collegamento tra SSE Utente e il punto di connessione alla SE RTN Cornia,
- ✓ linea elettrica in cavidotto interrato di connessione all'area SE Terna,

in quanto :

- la proposta delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico **è in contrasto con gli artt. 39, 57, 76, 77, 82 del Regolamento Urbanistico vigente,**
- la proposta delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico **è in contrasto con gli artt. 26, 27.1, 27.3, 45, 46, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Operativo adottato;**
- **Le caratteristiche costruttive e l'ampiezza delle opere di connessione all'impianto fotovoltaico sopra descritte, sono riconducibili ad una attività produttiva di tipo industriale, incompatibile con le destinazioni d'uso ammesse per la zona urbanistica E – sottozona E1 che rappresenta una “Area agricola produttiva” e sottozona E2fl che rappresenta una “Area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps”** - precisando altresì che un impianto di tale tipologia è compatibile con la zona urbanistica D avente destinazione “produttiva e industriale” o con la zona urbanistica F avente destinazione per “servizi di interesse comune e generale o impianti tecnologici”.
- **La proposta delle opere di connessione,** come sopra specificate, a servizio dell'impianto fotovoltaico in questione, **si colloca all'interno di un'area agricola la quale è riconosciuta come “Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)” con D.P.R. del 25.11.1989 e come “Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)” con D.M. 18.11.2011.** In applicazione della legge regionale 11/2011 e del Piano Ambientale Energetico 2015 (l'Allegato 3 alla Scheda A.3) tali aree sono state individuate come "**aree non idonee**" con limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra (in particolare nelle aree agricole o di valore storico-paesaggistico);
- Tenuto conto delle disposizioni normative degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica (piano Strutturale d'Area vigente, Piano strutturale Intercomunale adottato, Regolamento Urbanistico vigente e Piano Operativo adottato) richiamate in premessa, relative alle opere di connessione a servizio dell'impianto fotovoltaico di cui sopra, del fatto che l'area interessata dalle stesse è riconosciuta come “Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)” e come “Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)” e dalla presenza nei dintorni di vigneti, oliveti e colture intensive, **si rileva che dette opere contrastano con l'art.**

12, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 347/2012, dal punto di vista delle esigenze di sostegno del settore agricolo in merito alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

- E' opportuno sottolineare le seguenti considerazioni :
 - ✓ Il tessuto economico di Suvereto, dopo la crisi industriale e occupazionale che negli ultimi 20 anni ha coinvolto il contesto della Val di Cornia, ha saputo reagire al depauperamento economico e sociale investendo nell'agricoltura e nelle produzioni di qualità, valorizzando la qualità paesaggistica e ambientale che è l'elemento attrattore su cui poggiano anche la ricettività e l'indotto dell'enogastronomia e il turismo, motivo per cui la pianificazione urbanistica comunale tutela e difende il territorio rurale.
 - ✓ Le attività poste in valutazione inciderebbero in modo fortemente negativo sulla qualità paesaggistica, andando a vanificare e distruggere il lavoro di tante aziende, danneggiando il turismo, le attività esistenti e impedendo lo sviluppo di altre, compromettendo la tenuta del sistema economico del borgo di Suvereto, inserito in circuiti nazionali di eccellenza, andando ad impattare sul rapporto virtuoso campagna-paesaggio-produzione di qualità-piccolo commercio-ristorazione-ricettività che permette ad un territorio piccolo e periferico di sopravvivere alle difficoltà e alla marginalità.
 - ✓ L'amministrazione comunale è contraria all'utilizzo di suolo agricolo per impianti di questo genere, ritenuti dannosi per il nostro territorio, che porterebbero a una trasformazione inaccettabile del paesaggio rurale oltre a ridurre la capacità produttiva alimentare del nostro paese e a danneggiare il settore agricolo.

IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. Antonino Micalizzi

(Documento firmato con firma digitale
ai sensi dell'art. 21, co. 2, D.Lgs 82/2005)